

TREMONTI – TER – D.L. 78/2009 – C.M. 44/2009

La c.d. manovra d'estate 2009 ha introdotto una "detassazione" degli investimenti in macchinari e apparecchiature (no beni usati), se acquisiti (acquisto / leasing / realizzazione in economia) dall'01/07/2009 al 30/06/2010.

La data di riferimento va individuata avendo riguardo al sostenimento del costo; pertanto rilevano la data di consegna / spedizione (cessioni o acquisizione in leasing) o l'ultimazione della prestazione (servizi) o la verifica e l'accettazione dell'opera o di una sua porzione (appalti sia infra che ultrannuali).

Soggetti interessati

Tutti i soggetti residenti in Italia in relazione ad attività produttive di reddito di impresa.

Quali investimenti rilevano

Macchinari e apparecchiature nuovi (non usati) compresi nella sezione 28 del codice ATECO 2007:

macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione, incluse apparecchiature fisse e mobili o portatili, comprese quelle speciali destinate al trasporto di passeggeri o merci.

Il costo rilevante è comprensivo degli oneri accessori (e quindi anche degli interessi passivi qualora la capitalizzazione sia conforme alla legge) e dell'iva indetraibile mentre va considerato al netto dei contributi in conto impianti.

Per i leasing si fa riferimento al costo sostenuto dal concedente al netto delle spese di manutenzione.

L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati; tuttavia può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il macchinario o apparecchiatura che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purchè il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.

Le attività industriali a rischio devono documentare l'osservanza degli obblighi imposti dalla sicurezza sul lavoro.

Nell'ipotesi di investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28 ma costituito anche da nuovi macchinari/apparecchiature della divisione medesima, l'agevolazione spetta limitatamente al costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili (occorre pertanto o la separata indicazione in fattura o una dichiarazione del fornitore che indichi il valore dei beni stessi).

Non assume rilevanza il tipo di possesso o la modalità di acquisizione (acquisto, leasing, ...).

Sono considerati agevolabili i beni in qualsiasi modo impiegati all'interno di un processo produttivo (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di beni ammortizzabili) con la sola esclusione dei c.d. beni merce e di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla rivendita (rientrano quindi anche in beni costituenti una semplice dotazione di impianti non compresi nella citata sezione 28).

La collocazione di detti macchinari deve avvenire nello spazio economico europeo, mentre non rileva la provenienza del bene (europea o extraeuropea).

Con riferimenti ai leasing si precisa che non rilevano i beni successivamente concessi in locazione finanziaria a terzi né è considerato investimento agevolabile il riscatto del bene.

Decadenza

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi (o non esercita il riscatto nel caso di leas-back) o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del decorso del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

L'agevolazione decade anche se, prima del quarto periodo di imposta successivo all'acquisto, i beni sono ceduti a soggetti che li allochiano fuori dallo Spazio economico europeo o, anche in assenza di cessione a terzi, vengano trasferiti dal beneficiario dell'agevolazione in proprie strutture allocate fuori dallo Spazio economico europeo.

Non costituisce revoca la cessione nell'ambito di operazioni straordinarie (donazione / successione di azienda, trasformazione, fusione / scissione, cessione / conferimento d'azienda; in questo ultimo caso il cessionario / conferitario subentra nell'obbligo di conservazione dei beni nel periodo di sorveglianza).

La revoca comporta una variazione in aumento del reddito, nel periodo in cui si verifica la causa che l'ha determinata, di importo pari al minore tra l'originaria variazione in aumento e il corrispettivo dei beni ceduti (o

valore normale dei beni dismessi / assegnati).

Modalità

Esclusione dal reddito d'impresa ai fini Ires o Irpef (no Irap) dell'importo pari al 50% del valore degli investimenti (pertanto per le società di capitali il risparmio fiscale è pari al 13,75%).

L'agevolazione non dipende dagli utili: può essere utilizzata anche se l'utile d'esercizio non è sufficiente o se l'impresa chiude in perdita (il risparmio passa agli esercizi successivi).

L'esclusione dal reddito di impresa non va considerata in sede di determinazione degli acconti, rilevando unicamente per il saldo dovuto per il periodo di effettuazione dell'investimento.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici (es: credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate) salvo che la norma disciplinante le altre misure non disponga diversamente (ad esempio la normativa concernente la detrazione per spese di riqualificazione energetica prevede l'incompatibilità con altre agevolazioni fiscali per i medesimi interventi).